



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n.45 - CAP 98020 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 20 del 31/01/2018

OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2018, a norma della L.R. n. 27/2016 e del D.Lgs. n. 75/2017.

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno **31** del mese di **GENNAIO** alle ore **20.05** e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

N.	NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
01)	Fiumara Pietro	Sindaco – Presidente	X	
02)	Raneri Rosy	Assessore	X	
03)	Smeralda Paolo	Assessore		X
04)	Grioli Francesco Cateno	Assessore	X	
05)	Grioli Francesco Domenico	Assessore		X

Assente: Grioli Francesco Domenico e Smeralda Paolo

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.

Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e successive modificazioni, il presente provvedimento **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO**

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to Pietro Fiumara

L'Assessore Anziano

F.to Grioli Francesco Cateno

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2018, a norma della L.R. n. 27/2016 e del D.Lgs. n. 75/2017.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- presso il Comune di Ali (ME) svolgono attività lavorativa n. 19 soggetti con contratto di diritto privato, a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali, di cui alle LL. RR. n. 85/95 e n. 16/2006 (*Allegato a1*);

PREMESSO altresì:

- ✓ **CHE** presso il Comune di Ali (ME) svolgono attività lavorativa anche n. 2 soggetti a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali, provenienti dal bacino ASU, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 21/2003, (*Allegato a2*);
- ✓ **CHE** i suddetti lavoratori sono stati avviati, dal Comune di Ali, sulla scorta della modifica del programma di fuoriuscita ex art. 5 della L.R. n. 24/2000, con Delibera di Giunta Municipale n. 28 del 27.04.2010;
- ✓ **CHE** i due lavoratori socialmente utili di cui sopra, con contratto di diritto privato quinquennale, sono stati avviati dall'Ente a far data dal 01.12.2011, a seguito dell'approvazione del piano finanziario delle misure di fuoriuscita dal bacino dei L.S.U., *con D.A. 19 febbraio 2011 n. 23/2010/AG/V, per n. 2 lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2000 (ex circolare Assessoriale n. 331/99)*;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 125 del 30.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale da ultimo si è provveduto da ultimo a prorogare l'efficacia dei contratti di cui sopra, senza soluzione di continuità, dal 01.01.2018 al 31.01.2018;

PRESO ATTO CHE

- con l'art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è stata adottata una disciplina organica finalizzata a razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali presso le pubbliche amministrazioni, rendendo eccezionali le ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato e dettando nel contempo una disciplina transitoria finalizzata a valorizzare l'esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, mediante la previsione di procedure speciali di reclutamento dei precari (c.d. stabilizzazione);

- che il comma 9 dell'art. 4 del d.l. n. 101/2013, come modificato con il cd. "*decreto mille proroghe, approvato dal CDM in data 29 dicembre 2016*", ha autorizzato le amministrazioni pubbliche a prorogare - fino al 31.12.2017 - i contratti a tempo determinato in essere con soggetti che hanno maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, a condizione che tali amministrazioni abbiano previsto nella propria programmazione triennale del fabbisogno di personale l'avvio delle procedure speciali di reclutamento disciplinate dalla richiamata normativa, introducendo quella che la citata circolare n. 5/2013 FP ha definito "*proroga finalizzata*", individuandola come "*disciplina speciale che scaturisce dal percorso che il legislatore ha predisposto per il superamento del precariato*";

- che la Regione Siciliana con l'art. 30, comma 3 della l.r. n. 5/2014, come sostituito dall'art. 5 della l.r. n. 2/2015, ha recepito la richiamata disciplina statale, autorizzando la c.d. *“proroga finalizzata”* fino al 31.12.2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2000 e di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 280/1997, come recepiti dalla l.r. n. 24/2000, istituendo un apposito fondo destinato agli enti locali che autorizzano tali proroghe il quale rappresenta, in base all'art. 30, comma 8, della l.r. 5/2014, come modificato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 2/2015, *“la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n.101”* e successive modifiche ed integrazioni;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 426, della L. 190/2014 (ritenuto applicabile anche agli enti locali della Regione Siciliana dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Sicilia: cfr. pareri n. 119/2015/2015/PAR e n. 306/2015/PAR) in conseguenza del *“congelamento”* delle risorse assunzionali del 2015 e del 2016 disposto dal comma 424, nelle more e a garanzia del riassorbimento degli esuberanti del personale delle ex province, il termine del procedimento di stabilizzazione è slittato al 31.12.2018 e, conseguentemente, le proroghe finalizzate di cui al comma 9 dell'art. 4 cit. sono autorizzate fino al medesimo termine del 31.12.2018;
- che per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, il comma 9-bis dell'art. 4 cit., come modificato dall'art. 3 c.3 del su richiamato cd. *“decreto mille proroghe, approvato dal CDM in data 29 dicembre 2016*, ha previsto la possibilità di derogare, per la *“proroga finalizzata”*, ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 in materia di tetto alla spesa per i contratti a tempo determinato, fermi restando gli altri vincoli e presupposti normativi di praticabilità di detta proroga, ma esclusivamente *“a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di razionalizzazione della spesa certificata dagli organismi di controllo interno”*;
- il comma 213 dell'art. 1 della L.147/2013 ha modificato tale comma 9-bis dell'art. 4 dando la facoltà agli Enti, tra l'altro, di procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere *“in deroga ai termini e vincoli”* di cui al comma 9, *“permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati”*;
- anche tale norma è stata espressamente recepita, con la tecnica del rinvio dinamico, dalla Regione Siciliana con il comma 4 dell'art. 30 della L.R. 5/2014 (*“nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 bis e successive modifiche ed integrazioni del citato articolo 4”*);

DATO ATTO CHE

- l'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. ha istituito, presso il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, un fondo straordinario per compensare gli effetti derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al comma 6 del medesimo articolo;

RICHIAMATA la L.R. 29.12.2016, n. 27, *“Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”*, la quale contiene disposizioni (art. 2) per il riassorbimento del personale in esubero dei liberi consorzi comunali coerenti con la richiamata disciplina dell'art. 1, commi 423 e 424, della L. 190/2016 e specifiche disposizioni (art. 3) per la stabilizzazione del personale precario, che fissano al 31.12.2018 i termini di conclusione delle procedure di cui all'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. 101/2013, garantendo la copertura finanziaria per la spesa a regime del personale stabilizzato secondo i parametri consolidati al 31.12.2015, nonché specifiche penalizzazioni per gli enti che, sebbene in possesso delle condizioni anche finanziarie, non procedono alla stabilizzazione;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 9 della L.R. n. 27/2016 con il quale il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3 della L.R. n. 5/2014, per le finalità volte al superamento del precariato è stato prorogato al 31 dicembre 2018;

VISTO, altresì, l'art. 3, comma 10 lett. a) della L.R. n. 27/2016, con il quale è stato previsto che la Regione debba garantire la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori (Comuni) per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015 mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7 della L.R. n. 5/2014 nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun Comune;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 4 della L.R. n. 27/2016 ha altresì previsto che gli oneri finanziari del medesimo comma 4 continuino a ricadere nelle autorizzazioni di spesa a carico del Fondo straordinario di cui all'articolo 30, commi 7 e 10 della legge regionale n. 5/2014;

RICHIAMATO l'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 che detta speciali disposizioni volte ad offrire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 Cost. le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di ciascuna amministrazione;

VISTA la Circolare del Ministero per la semplificazione e Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 avente ad oggetto "*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*" che detta indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;

DATO ATTO che, così come esplicito nella suddetta circolare, "*Nelle more della conclusione delle procedure speciali previste dall'art.20, commi 1 e 2, le amministrazioni possono dunque prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle relative procedure (articolo 20, comma 8). (...) Naturalmente, ove le amministrazioni intendano accedere alle procedure di reclutamento speciale in esame, a partire dal 2018, essendo in grado di indicare le professionalità da reclutare secondo risorse e fabbisogni, appare ragionevole che, al fine di garantire la continuità dei servizi, possano procedere al rinnovo o alla proroga dei corrispondenti contratti in essere, nel rispetto dei limiti e dei requisiti di legge, anche prima di iniziare le suddette procedure.*"

CONSIDERATO CHE:

- il combinato disposto dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 e l'art. 3 della L.R. n. 27/2016 produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana;
- pertanto, anche per l'anno 2018 è consentita – nelle Regioni a Statuto Speciale - la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in essere richiamati in premessa, anche a prescindere dall'aver concluso la verifica istruttoria della sussistenza delle condizioni normative e finanziarie e delle esigenze organizzative per poter concludere le procedure di reclutamento speciale di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017;

EVIDENZIATO che

- l'avvio delle procedure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e dell'art. 3 della l.r. 27/2016 a partire dal primo gennaio 2018, è comunque subordinato alla previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti e presupposti anche finanziari previsti dalla norma richiamata, ivi compresa la capacità di sostenere a regime la spesa di personale derivante dallo speciale processo di reclutamento transitorio ove ci si dovesse avvalere della facoltà, pure prevista dall'art. 3, comma 1 della l.r. 27/2016 oltre che dall'art. 20, comma 3 del d.lgs. 75/2017, di elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse per assunzioni flessibili nei limiti del loro ammontare medio nel triennio 2015-2017;

RITENUTO che, pertanto, nelle more dell'attuazione del processo di stabilizzazione, allo stato l'unico strumento di tutela dei livelli occupazionali relativamente al personale precario è costituito dalla proroga in deroga di cui al combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2017, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati;

EVIDENZIATO:

- che la proroga dell'efficacia dei contratti in questione deve essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili e deve garantire l'equilibrio tendenziale del bilancio;
- che, con il richiamato art. 30 della L.R. 5/2014, la Regione Siciliana ha abrogato a decorrere dal 2014 il previgente schema di contribuzione alla spesa sostenuta dai Comuni per la retribuzione al personale titolare di contratti a tempo determinato (comma 6), sostituendolo (commi 7 e ss. come da ultimo modificati con la citata L.R. 27/2016) con un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio finalizzato a *“compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese di personale”*, le cui concrete modalità di riparto sono state stabilite con le circolari dell'Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica n. 2/S.2 del 11.03.2015 e 6/S.2 del 15.06.2015, nonché n. 5, 7, 9 e 10/2016, che hanno dettato le linee di indirizzo attuativo di carattere generale per l'erogazione dell'acconto e saldo del contributo in questione;
- che con D.A. n. 426 del 20/12/2017 è stato approvato il piano di riparto programmatico delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione Siciliana, per l'esercizio finanziario 2018, relative al Fondo straordinario ex art. 30, comma 7, della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto:

- che il quadro normativo garantisce la copertura finanziaria all'onere relativo alla proroga dei contratti in essere, nei limiti della spesa sostenuta nel 2015;
- poter autorizzare la prosecuzione di tali contratti fino al 31.12.2018, onde non compromettere la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, prevedendo un meccanismo di monitoraggio dell'equilibrio di bilancio, in relazione a eventuali modifiche del quadro normativo/finanziario della Regione Siciliana, fermo restando che a seguito della eventuale modifica del quadro normativo di settore si potrà intervenire con rinnovata ponderazione degli interessi;

RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare la proroga dell'efficacia di tutti i contratti a tempo determinato in essere fino al 31.12.2018, fatte salve ulteriori valutazioni da poter effettuare all'esito del consolidamento del quadro di finanza pubblica dell'anno 2018, atteso che – come rimarcato anche dalla Corte dei Conti nel richiamato parere n. 188/2014 - *“non è assicurato che la contribuzione regionale sia sufficiente a coprire integralmente la spesa necessaria per i contratti del personale proveniente dal regime dei lavoratori socialmente utili o anche solo l'ammontare dei trasferimenti erogati sotto la vigenza del precedente regime”*;

CONSIDERATO che tutti i soggetti titolari dei contratti di diritto privato sono in atto utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali, come attestato dai Responsabili delle Aree funzionali, per cui sussiste l'interesse del Comune a deliberare immediatamente una proroga dei rapporti contrattuali evitando di rinviare la decisione a dopo la loro scadenza, circostanza che implicherebbe complesse valutazioni, anche in punto di ammissibilità, circa il loro rinnovo, nonché per assicurare la continuità di erogazione dei servizi istituzionali ai quali da anni i lavoratori sono addetti in maniera essenziale;

RILEVATO che le proroghe dei contratti a tempo determinato con il personale precario rientrante nel c.d. regime prioritario, non costituendo misure di stabilizzazione (cioè, non creando forme di impiego a tempo indeterminato: cfr. Corte Conti sezioni riunite in sede consultiva per la Regione Siciliana delibere 21/2013/PAR e 22/2013/PAR) non sono soggette ai limiti e vincoli che la legge prevede per le assunzioni a tempo indeterminato tramite le procedure di stabilizzazione;

RITENUTO che l'ennesima proroga dei contratti di diritto privato, autorizzata con il presente atto, non sembra contrastare, anche a seguito della recente decisione della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014 in c-22/2013, con le disposizioni del D.Lgs. 368/2001 e ss.mm.ii., di attuazione della direttiva comunitaria 70/1999/CE di recepimento dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, avendo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con sentenza 20.06.2012, n. 10127, chiarito, da un lato, che *“deve ritenersi ormai principio di diritto vivente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale il d. lgs. n. 165 del 2001 riconosce la praticabilità del contratto a termine e di altre forme negoziali flessibili nel rapporto di lavoro pubblico”* e specificato, dall'altro, che lo specifico regime sanzionatorio di cui all'art. 36 di tale decreto non contrasta *“con la direttiva 1999/70/C in quanto idoneo a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione e che è consequenziale alla configurazione come regolamentazione speciale ed alternativa a quella prevista dal d. lgs. n. 368 del 2001”*;

CONSIDERATO, comunque, che la presente decisione trova la propria fonte autorizzatoria nel combinato disposto dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, che – in funzione del superamento del precariato mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata alle dipendenze di pubbliche amministrazioni - consente in via eccezionale ulteriori proroghe ai rapporti di lavoro a tempo determinato in essere presso l'ente;

DATO ATTO che l'autorizzazione legislativa pone i contratti in questione al riparo dalla sanzione della nullità prevista dal comma 5-*quater* del citato art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. 101/2013;

RITENUTO, pertanto, che il legislatore nazionale ha dato copertura giuridica e autorizzatoria alla prosecuzione nell'anno 2018 dei rapporti di lavoro in essere con il personale di cui agli allegati elenchi;

DATO ATTO che all'onere economico si farà fronte con le somme già stanziate nel bilancio 2017/2019, tenuto conto comunque delle assegnazioni finanziarie previste dal D.A. n. 426 del 20/12/2017;

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI, in relazione alla presente proposta, i pareri favorevoli:

✓ del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica;

*Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.
L'originale della presente deliberazione è depositato agli atti d'ufficio.*

- ✓ del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

PROPONE

1. **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.
2. **Di autorizzare** la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con i soggetti di cui all'allegato elenco (all. A1 ed A2), fino al 31.12.2018.
3. **Di far fronte** alla spesa necessaria con i fondi comunali già iscritti nel bilancio 2017/2019, annualità 2018, tenuto conto comunque delle assegnazioni finanziarie previste dal D.A. n. 426 del 20/12/2017, autorizzando il Responsabile del servizio personale ad assumere il relativo impegno di spesa.
4. **Di autorizzare** l'ufficio del personale ad avanzare all'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica apposita istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 30, commi 7 e ss. della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii, a seguito della pubblicazione delle disposizioni organizzative e delle relative istruzioni.
5. **Di stabilire** che gli effetti del presente provvedimento verranno meno nell'ipotesi in cui la legge di approvazione del bilancio regionale ovvero in altro analogo provvedimento normativo in materia, non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all'art. 30, comma 7 e segg. della L.R. 5/2014 e s.m.i. compromettendo l'equilibrio del bilancio comunale.
6. **Di stabilire** che nell'ipotesi di cui al precedente punto della presente deliberazione i rapporti economici derivanti dall'autorizzata prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinano verranno regolati impiegando esclusivamente risorse del bilancio.
7. **Di demandare** al Responsabile della competente Area l'adozione degli atti consequenziali, che provvederà a trasmettere la presente al Responsabile dell'Area Finanziaria, per quanto di competenza, e all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
8. **Di Pubblicare**, ai sensi di legge, la presente deliberazione all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Ali.
9. **Di dichiarare**, ai sensi di legge, la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 2 della L.R. n. 44/91 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di procedere in merito e la necessità di non interrompere i rapporti di lavoro per garantire la continuità nell'erogazione di tutti i servizi istituzionali dell'Ente.

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

CAP 98020 - Via Roma n.45 Ali' (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2018, a norma della L.R. n. 27/2016 e del D.Lgs. n. 75/2017.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE.

Ali' 31/01/2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: FAVOREVOLE.

Ali', 31/01/2018

Il responsabile dell'Area Finanziaria

F.to Satta Natale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____

(Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Ali, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **31 gennaio 2018**

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.
(Immediatamente Esecutiva)

Ali, 31 gennaio 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
